

NOTIZIE UTILI

Multe: quando scadono?

Quanto tempo è necessario per la prescrizione della sanzione amministrativa e della cartella esattoriale emessa dal concessionario del Comune

Anche le multe sono soggette ad una "scadenza" ossia ad un termine di prescrizione, **entro il quale deve essere avanzata richiesta formale di pagamento da parte del creditore.**

A norma dell'**art. 209 del Codice della strada** "la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689", norma che specifica che **il diritto alla riscossione delle multe "si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".**

Il termine inizia a decorrere **dal giorno in cui è commessa l'infrazione** e viene interrotto ogni qual volta venga notificata una richiesta di pagamento, anche attraverso una semplice raccomandata, come ad esempio in caso di notifica del verbale o della cartella esattoriale. In queste situazioni il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere nuovamente nella sua interezza.

La **Legge finanziaria del 2008** ha integrato la normativa in tema di prescrizione delle multe affermando che "a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del **codice della strada** di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.**"

La norma, la cui portata è limitata alle sole somme di spettanza comunale, non incide sul termine di prescrizione delle multe che resta di 5 anni, ma impone un onere di notificazione della cartella esattoriale emessa dal concessionario incaricato dal Comune.

Di norma la multa viene contestata immediatamente, ma il **Codice della strada** prevede situazioni in cui **la contestazione immediata non è necessaria**, precisando che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale (...) deve, entro novanta giorni dall'accertamento, deve essere notificato all'effettivo trasgressore" o ad altri soggetti previsti dallo stesso codice all'art. 196.

Se la multa non è regolarmente notificata, l'obbligo di pagarla si estingue, ma se la procedura è si è svolta correttamente e non sopraggiunge il pagamento della sanzione, il comune potrà proporre ulteriori atti di ingiunzione al pagamento e incaricare un agente di riscossione per le relative somme.

La modifica del 2008 si limita a precisare che il termine di prescrizione, non delle sanzioni amministrative, ma della cartella esattoriale del concessionario del servizio di riscossione incaricato dal comune ammonta a due anni decorrenti dall'avvenuta consegna del ruolo da parte dell'Ente titolare del credito.

Lotteria degli scontrini in arrivo

Tra circa un mese partirà la sperimentazione introdotta con la legge di stabilità 2017. Come funzionerà
Manca poco più di un mese alla partenza della **lotteria degli scontrini fiscali**, introdotta con la legge di bilancio 2017. A partire dal 1° marzo 2017, infatti, dovrebbe prendere il via un'operazione che, come ricorda una nota della Cna, vede coinvolte circa **2,8 milioni di imprese per quasi 500 miliardi di controvalore**. L'iniziativa potrebbe rivelarsi molto di "successo", secondo la Confederazione, contando sul fatto che "gli italiani amano il rischio: nel 2016 hanno speso in giochi 95 miliardi, il 4,4% del prodotto interno lordo, non molto di meno dei 135 miliardi per nutrirsi, suppergiù un decimo del reddito netto disponibile". Un ecosistema, dunque, "che potrebbe favorire un esito positivo al progetto, aiutando in tal modo l'emersione di una parte di economia sommersa e, ma sarà da verificare, contribuendo a favorire la ripresa dei consumi".

Come funzionerà la lotteria

Quanto ai dettagli, ad oggi tutto è rimandato, prosegue la nota, "**all'approvazione del decreto**, da parte del ministero dell'Economia e finanze di concerto con lo Sviluppo economico, che contiene il regolamento della lotteria".

Insomma, per "**modalità tecniche, entità e numero dei premi è necessario attendere fine febbraio**". Così come per conoscere la determinazione dei biglietti". **Ogni scontrino ne vale uno?** Si interroga la stessa Confederazione, "oppure bisognerà raggiungere un tot di spesa per vedere riconosciuto al **codice fiscale** il biglietto?".

"Appare infine complicato - conclude la nota - assegnare al consumatore un potere di controllo sull'emittente per sapere se davvero ha trasmesso al fisco l'operazione e, quindi, la possibilità di vincita".



Al momento, ciò che è noto è che la sperimentazione della "**riffa antievasione**", anticipata al 2017 (inn luogo della previsione iniziale al 2018), sarà limitata agli acquisti di beni o servizi, "fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato".

In sostanza, il nuovo scontrino lotteria dovrebbe funzionare come una qualsiasi altra lotteria nazionale ma il cittadino anziché acquistare il biglietto per partecipare all'estrazione, utilizzerà il codice associato allo scontrino fiscale emesso dal negoziante. Si tratterà quindi di uno scontrino "parlante", come quello già emesso dalle farmacie, che conterrà il [codice fiscale](#) dei clienti. Le estrazioni dovrebbero essere effettuate mensilmente e chi pagherà con bancomat o carta di credito potrà contare su una corsia preferenziale per la vittoria, **perché avrà un 20% in più di possibilità di vincere rispetto a chi paga in contanti.**

Equitalia: rottamazione anche per il sovraindebitamento

Dott.ssa Floriana Baldino - È stato pubblicato in questi giorni da **Equitalia** l'apposito **modello** per aderire alla definizione agevolata delle cartelle "per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di **piano del consumatore**". Come disposto, infatti, dal d.l. n. 193/2016 (convertito dalla l. n. 225/2016), potranno aderire alla rottamazione di cartelle e carichi pendenti compresi tra il 2000 e il 2016, anche i contribuenti con carichi riferiti alle **procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento** relative ad accordi di composizione della crisi con i creditori e al piano del consumatore.

Anche in tale caso, i contribuenti possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni, [interessi di mora](#), di dilazione e sanzioni aggiuntive ex art. 27, comma 1, d.lgs. n. 46/1999.

Ai fini dell'adesione alla definizione agevolata il debitore deve compilare dunque **l'apposito modulo DA2** in ogni sua parte, anche online, stamparlo, firmarlo e inviarlo con le ordinarie modalità fissate da Equitalia: ossia presentarlo presso gli sportelli dell'agente della riscossione o inviarlo telematicamente alla casella mail/pec della **Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, unitamente alla copia del documento di identità.**

In tutti gli altri casi dovrà essere utilizzato il modulo DA1.

Procedura, scadenze e regole generali

Si ricorda, innanzitutto, che le somme che rientrano nella definizione agevolata sono tutti i carichi affidati ad Equitalia tra il 2000 ed il 2016. **La scadenza per aderire al condono è stata prorogata al 31 marzo del 2017.** Si tratta dell'ultima data utile entro la quale potrà essere presentata istanza per l'accesso, **anche con il nuovo modulo DA2.** Quanto ai soggetti che possono aderire al condono, è importante chiarire che chi aveva carichi pendenti anche vecchi, ma non aveva mai aderito ad una rateazione, o chi aveva carichi pendenti ed era decaduto dalla precedente rateazione entro ottobre 2016, non ha nessun limite per la richiesta di adesione al condono. Diverso invece il caso di chi aveva in corso una rateazione e non è decaduto dalla stessa. In questo ultimo caso infatti Equitalia ha chiarito che, per poter beneficiare della definizione agevolata delle cartelle, è necessario che il contribuente paghi fino all'ultima rata del 2016, ovvero tutte le rate fino al 31 dicembre del 2016. Nel caso in cui non risultino regolari tutti i pagamenti, il **contribuente non potrà usufruire della definizione agevolata.** Nessun limite anche per chi ha un contenzioso in corso con Equitalia. In questo caso infatti è sufficiente che ci sia una rinuncia espressa al contenzioso in corso o per le cartelle per cui si chiede la rottamazione. **Entro il 31 maggio del 2017 Equitalia comunicherà al contribuente** l'ammontare complessivo delle somme dovute e le scadenze delle rate, inviando i bollettini di pagamento. In ultimo, è bene ricordare che coloro che sono ammessi alla rateizzazione ma che non rispettano le scadenze previste (la prima entro luglio 2017), non pagando anche una sola rata o pagando in maniera ridotta o in ritardo, perderanno tutti i benefici della definizione agevolata e gli eventuali versamenti fatti verranno acquisiti come acconto dell'importo totale dovuto.

ACCERTAMENTO FISCALE Nullo l'accertamento se non è specificato lo studio di settore applicato

Se l'amministrazione finanziaria non specifica lo studio di settore che ha determinato l'avviso di accertamento nei confronti del contribuente il provvedimento è da ritenersi nullo in quanto il soggetto accertato deve essere a conoscenza di tutti gli elementi che determinano l'accertamento stesso.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1084, depositata il 18 gennaio 2017, nell'accogliere il ricorso di una s.r.l. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Lo studio di settore: presunzioni semplici e contraddittorio....

DETRAZIONI

Istituti di pagamento: ok alle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica

I bonifici tratti o destinati all'accredito su conti accesi presso Istituti di pagamento, possono accedere alle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica: lo specificano le Entrate con la risoluzione 9/E.

Effettui un bonifico tramite istituti di pagamento? Può essere valido per la detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 9/E, pubblicata venerdì 20 gennaio, con la quale è stato chiarito che il requisito del pagamento è rispettato anche qualora il pagamento sia emesso da conti accesi presso gli Istituti di pagamento introdotti dal d.lgs. n. 11/2010, e cioè i soggetti diversi dalle banche autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l'esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l'emissione e ricarica di carte di pagamento e *money transfer*.

Clienti dell'istituto. Viceversa, anche qualora il destinatario del bonifico sia un cliente dell'Istituto, l'operazione risulterà valida ai fini dell'agevolazione qualora siano effettuati gli adempimenti previsti a carico di banche o di Poste italiane. Pertanto, l'Istituto dovrà versare le ritenute, certificare l'ammontare delle somme al beneficiario e indicarle nella dichiarazione dei sostituti di imposta insieme ai dati identificativi del destinatario del bonifico. In più c'è l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti.

Rete Nazionale Interbancaria. Specificano inoltre le Entrate che «In entrambi i casi – sia di bonifico tratto, che destinato all'accredito su di un conto acceso presso un istituto di pagamento – l'accesso alle detrazioni da parte degli ordinanti i bonifici richiede la previa adesione dell'Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l'utilizzo della procedura TRIF, poiché funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti».

LICENZIAMENTO

Avvocati e pubblici dipendenti: l'incompatibilità sussiste indipendentemente dal realizzarsi del danno

Dopo un lunghissimo iter processuale, il caso del licenziamento di un avvocato, impiegato come dipendente pubblico presso l'Agenzia delle Entrate, giunge (probabilmente) al termine. La Corte di Cassazione si esprime sulla configurazione del danno al prestigio e all'immagine della Pubblica Amministrazione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1701/17 depositata il 23 gennaio. Il caso. Un avvocato veniva licenziato dall'Agenzia delle Entrate per aver svolto attività professionale forense, in maniera..

PUBBLICO IMPIEGO

La tutela per il dipendente pubblico precario

In caso di illegittima apposizione del termine al contratto o illegittima proroga del medesimo, il lavoratore pubblico – e non già il lavoratore privato – ha diritto al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 83/2010, senza essere soggetto all'onere della prova e ferma restando la possibilità di lamentare e provare un danno da perdita di chances, ulteriore o più elevato rispetto alla citata indennità.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1680/2017, depositata il 23 gennaio. Il dipendente pubblico assunto con contratto a tempo determinato. Un lavoratore dipendente da ente pubblico lamentava l'illegittimità...

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Ultime sul "bando 800 assistenti giudiziari"

Dal sito del Ministero della Giustizia l'ultimo aggiornamento relativo alla possibilità di scaricare la ricevuta della domanda al concorso da conservare per l'accesso alle prove d'esame.

Orientamenti Applicativi

I permessi per l'assistenza ai disabili, di cui all'art.33, comma 3, della legge n.104/1992, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, sono riproporzionati?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno evidenziare che, per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, secondo le regole generali, ordinariamente, non è prevista alcuna riduzione dei tre giorni di permesso.

Tuttavia si ricorda che l'art.19 del CCNL del 6.7.1995, consente di utilizzare tali permessi anche ad ore, nei limiti di 18 ore mensili. Sulle modalità applicative di tale ultima disposizione contrattuale, nel caso in cui il lavoratore fruisca dei permessi in parte a giorni e in parte ad ore, si rinvia alle indicazioni dell'orientamento applicativo RAL1433 (consultabile www.aranagenzia.it, Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni ed autonomie locali, Permessi) nonché dell'informativa Inpdap n.33 del 9.12.2002.

Nel caso in cui il medesimo lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale decida di fruire dei permessi giornalieri ad ore, ad avviso della scrivente Agenzia, queste non possono non essere riproporzionate in relazione alla ridotta durata dell'orario di lavoro per lo stesso prevista, perché, in caso contrario, il dipendente titolare di tale tipologia di contratto finirebbe per godere di un vantaggio del tutto ingiustificato.

In sostanza, occorre rapportare ad ore le tre giornate lavorative in tempo parziale orizzontale.

Pertanto, se, in base al contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale sottoscritto, il lavoratore è tenuto ad una prestazione lavorativa di 14 ore settimanali, il dipendente avrà diritto ad un numero di ore mensili di permesso, ai sensi dell'art.33, comma 3, della Legge n.104/1992 e dell'art.19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995 pari ai 14/36 di 18 e cioè a 7 ore mensili.

Corte di Cassazione Sezione II Penale Sentenza n. 54712 del 23/12/2016

Pubblico impiego - permessi ex legge n. 104/1992 - non è necessaria la presenza costante

Gli Ermellini confermano la condanna per truffa nei confronti di una lavoratrice che aveva utilizzato i permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 per recarsi all'estero con la propria famiglia. Tuttavia i giudici, in questa interessante sentenza ritengono che, alla luce della decisione dei giudici della Consulta n. 213/2016, i permessi lavorativi di cui alla legge n. 104/1992, siano soggetti ad una duplice lettura: "a) vengono concessi per consentire al lavoratore di prestare la propria assistenza con ancora maggiore continuità; b) vengono concessi per consentire al lavoratore, che con abnegazione dedica tutto il suo tempo al familiare handicappato, di ritagliarsi un breve spazio di tempo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali." E dicono ancora i giudici: "L'agevolazione consiste nel fatto che il beneficiario del permesso ha a disposizione l'intera giornata per programmare al meglio l'assistenza in modo tale da potersi ritagliare uno spazio per compiere quelle attività che non sono possibili (o comunque difficili) quando l'assistenza è limitata in ore prestabilite e cioè dopo l'orario di lavoro". Detto ciò è ovvio che l'assistenza deve comunque esserci e pertanto la Corte detta questo principio di diritto: "Colui che usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33 L 104/1992, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto il permesso di poter usufruire di quei giorni di permesso retribuiti, li utilizza per recarsi all'estero in viaggio di piacere, non prestando quindi alcuna assistenza".

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro Sentenza n. 284 del 10/1/2017

Malattia insorta durante il periodo feriale – modificazione del titolo della assenza – licenziamento per superamento periodo di comporto – assimilazione a licenziamento per giustificato motivo oggettivo

La Corte chiarisce che la trasmissione al datore di lavoro, da parte del lavoratore, del certificato di malattia, intervenuta durante il periodo feriale ed in relazione ai giorni compresi in tale periodo, vale come richiesta di modificazione del titolo di assenza (da ferie a malattia) pur in assenza di una espressa richiesta a riguardo. Inoltre i giudici ribadiscono che: "il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare ma ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo; così che solo impropriamente, riguardo ad esso, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, l'assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta".

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 475 del 11/1/2017

Pubblico impiego - licenziamento della lavoratrice madre – non può avvenire durante il regime di puerperio se non per colpa grave

Gli Ermellini accolgono il ricorso di una lavoratrice che era stata licenziata in regime di puerperio, dato che la figlia, all'atto del licenziamento non aveva ancora compiuto un anno di età. La giurisprudenza della Corte infatti è costante nell'affermare che: "il licenziamento intimato alla lavoratrice dall'inizio del periodo

di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino è nullo ed improduttivo di effetti ai sensi dell'art. 2 legge 1204/1971 (ora art. 54 d.lgs. n. 151/2001); per la qual cosa il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall'inadempimento in ragione del mancato guadagno." Proseguono poi i giudici: "La nullità del licenziamento è comminata quindi ai sensi dell'art. 54 del d.lgs n. 150/2001 e la detta declaratoria è del tutto svincolata dai concetti di giusta causa e giustificato motivo, prevedendo una autonoma fattispecie idonea a legittimare, anche in caso di puerperio, la sanzione espulsiva, quella, cioè, della colpa grave della lavoratrice."

ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATICO

Ai fini dell'integrazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, rileva il fatto che il soggetto, anche se normalmente abilitato ad accedere al sistema, abbia o meno operato l'accesso in questione nel rispetto delle prescrizioni, impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, volte a legittimare quell'attività. Sono invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato detto ingresso nel sistema. (*Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 3818/17; depositata il 25 gennaio*)

MALTRATTAMENTI

Manata all'allievo in classe: docente aggressivo e condannato

Pena fissata in un mese di reclusione per l'insegnante. L'episodio contestato è solo una testimonianza del discutibile approccio avuto con gli studenti. Irrilevante il clima di ostilità lamentato dall'uomo. (*Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 3801/17; depositata il 25 gennaio*)

AVVISO DI ACCERTAMENTO

Accertamento induttivo: la Cassazione boccia il 'bottigliometro'

A seguito di un accertamento ad opera dell'Amministrazione finanziaria, viene rilevato un consumo di vino superiore rispetto a quello dichiarato tramite i ricavi e viene emesso avviso di accertamento nei confronti di un ristorante. La Corte di Cassazione si esprime sul cd. criterio del 'bottigliometro'. (*Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza n. 1103/17; depositata il 18 gennaio*)

Madre licenziata solo con colpa grave

Per licenziare una lavoratrice madre non basta la giusta causa, ma serve il quid pluris della colpa grave. Questo il principio consolidato dalla sentenza della Corte di cassazione 2004/2017 depositata ieri, riguardante un licenziamento irrogato per "assenza ingiustificata" e invocando la clausola del contratto collettivo che consente la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente rimasto «arbitrariamente assente dal servizio per oltre sessanta giorni consecutivi». Nel caso in esame, la lavoratrice, con già alle spalle un ...

Pensioni, pronti a febbraio 285mila avvisi per l'Ape

Dall'Inps in arrivo le buste arancioni per chi vuole andare in pensione prima

Da febbraio l'Inps spedisce **285mila avvisi** (150mila [buste arancioni](#) e 135mila email) ad altrettante persone interessate a un possibile utilizzo dell'[anticipo pensionistico \(Ape\)](#). Lo ha detto il presidente dell'istituto, Tito Boeri, sottolineando che l'invio delle comunicazioni fa parte di un impegno informativo, relativo a tutte le novità previdenziali contenute nella legge di Bilancio, che l'Inps sta portando avanti sia a livello di singoli contribuenti che nei confronti dell'opinione pubblica in generale.

"Credo che potremo aspettarci **una fortissima domanda di informazioni** da parte delle persone potenzialmente interessate" ha detto Boeri. "Inoltre l'Ape volontaria è un'architettura estremamente complessa con forti implicazioni sul futuro pensionistico delle persone".

LA BUSTA ARANCIONE – Alla platea dei potenziali fruitori dell'Ape verrà spedita una busta arancione che, oltre a contenere le informazioni sulla situazione contributiva e una proiezione di futura pensione, avrà una parte specifica sull'anticipo pensionistico. Si tratta di quelle persone **che hanno già (o compiranno) 63 anni** entro il 31 dicembre 2018, matureranno **almeno vent'anni di contributi** entro la stessa data, raggiungeranno la pensione anticipata dopo l'Ape.

CHI SONO I DESTINATARI – La platea iniziale di riferimento, ha affermato Boeri, è di 285mila persone, ma "alcune di queste hanno già il **Pin**. A loro manderemo un'email con l'invito ad accedere al sito". Per tutti gli altri, invece, [l'invito è a dotarsi di Spid](#) (l'identità digitale che consente di interagire con tutta la pubblica amministrazione) "affinché possano d'ora in poi avere accesso online al sito Inps e avere tutte le simulazioni che servono loro per compiere in modo più informato possibile una scelta a questo riguardo. L'obiettivo che ci diamo con la campagna di invio delle lettere a casa dei contribuenti è farli interloquire con noi in maniera più interattiva e avere più informazioni".

Il Coordinatore
Michele GIULIANO